

OGGETTO: Art. 14 L.R. 7.4.1989, n. 13 - Riserva di alloggi economici e popolari per situazioni di emergenza abitativa - Criteri e direttive.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, con Legge 6.4.1989, n. 13, la Regione, in conformità ai criteri stabiliti dal CIPE con delibera del 19.11.1981, ha disciplinato l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La suddetta legge stabilisce all'art. 14 che la Regione, anche su proposta dei Comuni, possa riservare sino al 25% degli alloggi per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

La stessa disposizione, inoltre, recepisce la normativa statale vigente nella stessa materia a favore dei profughi.

Senonchè, tenuto conto della varietà e diversità delle situazioni astrattamente riconducibili alle previsioni legislative, si ritiene opportuno assumere criteri e direttive per una uniforme applicazione di dette disposizioni e fornire conformi istruzioni ai comuni ed agli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Propone, quindi, che le riserve vengano disposte nelle seguenti ipotesi e con le procedure appresso indicate:

- A) sfratti esecutivi, purchè di data non successiva alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle opposizioni contro la graduatoria provvisoria;
- B) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
- C) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
- D) sistemazione di emigrati, rientrati da non oltre dodici mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso;
- E) pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
- F) sistemazione di profughi;
- G) altre motivate esigenze di particolare rilevanza e gravità quando sussiste la pubblica utilità.

Per quanto riguarda le categorie indicate alle lettere A), D) e F), il Comune, bandito il concorso ed acquisite le domande degli aspiranti, quantifica la quota da riservare a loro favore ed inoltra alla Regione la relativa proposta. Al fine della individuazione dei prioritari beneficiari nell'ambito della quota riservata, dopo avere inserito gli interessati nella graduatoria generale permanente, il Comune colloca i medesimi in sub-graduatorie speciali col punteggio da ciascuno conseguito nella graduatoria generale.

La proposta di riserva a favore delle categorie indicate alle lettere B), C) ed E) possono essere formulate anche in assenza della previa



Regione Autonoma della Sardegna

inclusione degli interessati nella graduatoria generale, qualora l'esigenza sia sopravvenuta rispetto ai termini di scadenza di bando di concorso.

Per gli appartenenti alle forze dell'ordine, il Comune procederà su conforme richiesta dei Comandi provinciali di appartenenza delle unità trasferite, sempre nei limiti di capienza della quota del 25%.

I nominativi inclusi nelle graduatorie speciali, qualora abbiano titolo all'assegnazione in virtù della favorevole posizione già conseguita nella graduatoria generale, verranno soddisfatti senza il ricorso alla quota percentuale di riserva.

L'alloggio assegnato con ricorso alla riserva dovrà tornare nella disponibilità dell'Istituto per le Case Popolari quando venga a cessare l'esigenza che ha dato luogo alla riserva.

Nei confronti dei riservatari, infine, devono sussistere i requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata non eccedente il biennio.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici,

D E L I B E R A

in conformità.

Il Coordinatore Generale della Presidenza
Sergio Fiorentino

p. Il Presidente
Antonello Cabras